

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli - Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V. c. f. e p. IVA 06520871218  
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno otto del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

### VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii. modificato a recepimento della Direttiva (UE) 2018/850, con il D.lgs. 121/2020;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 c. 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 97/2016, "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss. ii. e mm.;
- il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed i relativi aggiornamenti di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 e ss. ripubblicazione del 13.04.2023;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 28 Marzo 2023;
- il Regolamento interno "*Incarichi di collaborazione esterna RE.07.2016 - Rev.06 - Giugno 2022*" adottato da SAPNA SpA con disposizione organizzativa n. 003 del 08.11.2022;

### PREMESSO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. è società interamente partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Napoli ed espleta funzione di servizio pubblico essenziale provvedendo, per conto dei Comuni del territorio Metropolitano di Napoli, al servizio di trattamento del rifiuto residuale RUR proveniente dalla raccolta urbana e conferito agli impianti TMB di Tufino e Giugliano ed allo STIR di Caivano e del successivo avviamento al recupero;

- che la S.A.P.NA. S.p.A. nell'esercizio delle predette funzioni istituzionali, provvede alla necessaria azione amministrativa, gestionale, progettuale, tecnico-esecutiva ed operativa, affinché sia assicurato il funzionamento degli impianti TMB di Tufino e Giugliano e la corretta gestione dei flussi di rifiuto da e per lo STIR di Caivano;
- che la S.A.P.NA. S.p.A. provvede altresì al mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito del territorio Metropolitano di Napoli, ed alla tenuta, monitoraggio e preservazione delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente, ricorrendo pertanto, a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari al raggiungimento dello scopo sociale così come previsto dallo Statuto della Società;

### CONSIDERATO

- che in data 24/07/2018 è stata notificata presso questa S.A.P.NA SPA l'ingiunzione di pagamento – Ordinanza n. 01 del 11/07/2018 del comune di Giugliano in Campania relativa alla richiesta di liquidazione dei ristori ambientali afferenti agli anni dal 2011 al 2017, oltre interessi legali, maggiori danni ed interessi – rif. protocollo SAPNA n. 0006668 del 25.07.2018;
- che con Determinazione dell'A.U. del 27/07/2018 è stato conferito mandato all'avv. Assunta di Stefano, legale di fiducia di questa SAP.NA Spa, iscritta all'elenco dei professionisti al prot. n. 9071/XIV.4 del 10/11/2014, per la costituzione in difesa di questa SAPNA avverso l'ingiunzione sopra menzionata;
- che in data 21/09/2018 con Decreto di fissazione udienza n. cronol. 5001/2018 RG 22967/2018 il Tribunale di Napoli, letto l'art. 5., comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione;
- che in data 03/01/2019 il Comune di Giugliano in Campania notificava nuova ingiunzione di pagamento (ex articolo 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639) – rif. protocollo SAPNA n. 0000053 del 03.01.2019 - integrando e sostituendo l'atto dell'Ente comunale registrato al protocollo SAPNA n. 0006668 del 25.07.2018;
- che con Determinazione dell'A.U. del 15/01/2019 è stato conferito ulteriore mandato all'avv. Assunta di Stefano, legale di fiducia di questa SAP.NA Spa, per la costituzione in difesa di questa SAPNA avverso l'ingiunzione notificata in data 3.01.2019;
- che in data 6.12.2021, con Sentenza n. 9867/2021 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di pagamento delle spese legali e ha condannato il comune di Giugliano al pagamento della somma di € 16.384,00, oltre oneri per legge e rimborso spese forfetarie;
- che in data 25/10/2023 il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 4216 di pari data, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento notificata dal comune di Giugliano il 3.01.2019, ha annullato l'ingiunzione di pagamento e ha dichiarato dovuto dalla SAPNA e dalla Città Metropolitana di Napoli, a titolo di contributo per ristoro ambientale per gli anni dal 2011 al 2017, il complessivo importo di € 4.994.670,21 oltre interessi al tasso legale, condannando altresì il comune di Giugliano alla restituzione della somma di € 377.727,03, oltre interessi legali dal 16.01.2020, fino all'effettivo soddisfo e, infine, ha condannato SAPNA e Città Metropolitana al pagamento delle spese di lite;
- che il Tribunale di Napoli Nord, con la medesima sentenza, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello di Napoli con le sentenze n. 950/2022 e n. 2269/2023, sulla base della sentenza n. 20692/2021 della Corte di Cassazione che ha affermato la giurisdizione del G.O. in una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di giudizio;
- che sussistono gli elementi per impugnare la sentenza in parola nella parte in cui afferma la propria giurisdizione e decide la causa del merito, nella parte in cui conferma il diritto del Comune al contributo ambientale ed individua la società SAPNA legittimata passiva dell'obbligo di pagamento, nonché nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione quinquennale;
- che, pertanto, ricorre la necessità inderogabile per questa S.A.P.NA di impugnare, dinanzi la Corte di Appello di Napoli, la sentenza n. 4216 del 25/10/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
- che presso questa S.A.P.NA. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti, penalisti e giuslavoristi;
- che, ai sensi della normativa sulla Trasparenza - D. Lgs 33/2013 sull'Anticorruzione - Legge n.190/2012, si rende necessario indicare in via preventiva l'onorario del legale incaricato, almeno per il primo grado di giudizio o se già concluso quello successivo, in alternativa ipotesi di liquidazione forfetaria;

*per quanto sopra visto, considerato e premesso*

**DETERMINA**

- di affidare, in continuità e con efficacia ricognitiva per le attività già eventualmente effettuate, all'avv. Assunta Di Stefano, legale di fiducia, iscritta all'elenco dei professionisti di questa SAP.NA. SpA, al prot. n. 9071/XIV.4 del 10/11/2014, l'incarico di rappresentare e difendere questa S.A.P.NA SpA, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, avverso la Sentenza n. 4216 del 25/10/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
- di fissare l'onorario dell'avv. Assunta Di Stefano, per l'espletamento del predetto incarico, sulla base del D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con l'applicazione di uno sconto pari al 50% ed ulteriore sconto, oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute opportunamente documentate, detratta la R.A., in via forfettaria in complessivi Euro 20.000,00 (valore della causa € 4.900.00,00 ca), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di procedura;

**DISPONE**

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Affari Generali, all'Ufficio Amministrazione e Finanza, al Direttore Tecnico della S.A.P.NA. S.p.A.;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell'Amministratore Unico. Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico  
(dott. Gabriele Gargano)

